

Codice A1418A

D.D. 7 giugno 2023, n. 1259

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Biella sito in Via Conciatori n. 28.



ATTO DD 1259/A1418A/2023

DEL 07/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà del Comune di Biella sito in Via Conciatori n. 28.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ..., individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale recante "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.;

In particolare, dispone che "Sono autorizzabili, le seguenti tipologie di immobili:

- a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;
- b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico-artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
- c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;
- d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia

sociale ed esplicitamente individuata”;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei Comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale”;

- il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2018, n. 3/R ha aggiunto all'articolo 2, comma 1, del Regolamento n. 12/R/2011 la seguente lettera: “d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili”;

premesso che:

- la Regione Piemonte aveva approvato con determinazione n. 239 dell'8/05/2013 l'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito a Biella in Via Conciatori n. 28, scala A, piano primo, int. 6/A per il progetto di “seconda accoglienza” per donne fragili/ragazze madri/vittime di violenza;

- tale autorizzazione è stata rinnovata con determina dirigenziale n. 401 del 16/05/2018;

preso atto che:

- l'esclusione dell'alloggio di cui sopra risulta scaduta

- in data 23 maggio 2023, prot. Regionale n. 30574 del 24 maggio ca, è stata trasmessa la deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 11 maggio 2023 in cui si richiede il rinnovo all'esclusione dell'alloggio in considerazione del buon esito del progetto “seconda accoglienza” per donne fragili/ragazze madri/vittime di violenza e che la gestione degli alloggi di seconda accoglienza del Comune di Biella è affidata ad operatori esperti che si rapportano costantemente con il Servizio Sociale Professionale e che, nell'immobile di Via Conciatori n. 28, rappresentano anche un presidio sociale stabile nei confronti degli inquilini delle altre unità abitative, contribuendo così a fornire risposte anche in via preventiva, ai problemi di co-abitazione nonché a contenere l'espansione dei bisogni ed il conseguente carico assistenziale.

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dal Comune è conforme con quanto previsto dal sopra citato regolamento regionale 12/2011 per la concessione dell'autorizzazione all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010;

- risulta rispettato il limite massimo di alloggi oggetto di esclusione rispetto al patrimonio di proprietà dell'ente, in quanto n. 276 unità immobiliari e che attualmente n. 13 di queste, incluso l'alloggio di cui trattasi, sono già utilizzati per finalità diverse da quelle proprie dell'edilizia sociale, è una percentuale inferiore al 20 per cento stabilita dalla legge regionale

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008;
- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1) di autorizzare il rinnovo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell' art. 2 , comma 2 del Regolamento n. 12/R/2011 del 4 ottobre 2011, e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito a Biella in Via Conciatori n. 28, scala A, piano primo, int. 6/A ;

2) di precisare che l' alloggio oggetto di provvedimento di esclusione non è più soggetto alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, è soggetto alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi